



Decreto federale

**concernente l'impegno di garanzia nei confronti
della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso
al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale
per la lotta alla povertà e la crescita**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 capoverso 2 della legge del 19 marzo 2004² sull'aiuto monetario;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 2016³,

decreta:

Art. 1

¹ È stanziato un credito d'impegno di 800 milioni di franchi destinato all'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita. Esso comprende una riserva di 113 milioni per oscillazioni valutarie.

² A carico del credito d'impegno possono essere contratti impegni fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 941.13

³ FF 2016 7195

